

**DELIBERAZIONE 29 MARZO 2018
176/2018/R/EEL**

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2018

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1012^a riunione del 29 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 483/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A (di seguito: *TIWACC*);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e il relativo Allegato B (di seguito: *TIME*) come modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 734/2016/R/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2017, 287/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 287/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 7 settembre 2017, 613/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 613/2017/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 882/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 882/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 174/2018/R/EEL;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 104/2018/R/EEL, recante “Orientamenti finali per la definizione delle variabili esogene in relazione al riconoscimento parametrico dei costi per le imprese distributrici di energia elettrica di minori dimensioni” (di seguito: documento per la consultazione 104/2018/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione DIUC 18/2016);
- la relazione di Analisi di Impatto della Regolazione relativa alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: relazione AIR relativa alla deliberazione 199/11);
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione 654/2015/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha approvato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023;
- ai fini del riconoscimento dei costi relativi al servizio di misura dell’energia elettrica, il quadro regolatorio definito con la deliberazione 654/2015/R/EEL prevede, per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo e con riferimento ai punti di prelievo in bassa tensione, tariffe di riferimento differenziate per impresa in relazione ai costi di capitale relativi agli investimenti effettivamente sostenuti in misuratori elettronici in bassa tensione e sistemi di telegestione;
- con riferimento all’aggiornamento delle tariffe di riferimento per il servizio di misura, ai sensi del comma 31.1 del TIME, ai soli fini della remunerazione del capitale, sono riconosciuti anche gli investimenti dell’anno $t-1$ rispetto all’anno di applicazione della tariffa di riferimento; e che tali investimenti sono valorizzati sulla base di dati di preconsuntivo ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie e sulla base dei dati consuntivi per la determinazione delle tariffe definitive.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 37.1, del TIME, prevede che la tariffa di riferimento per il servizio di misura relativa ai punti di prelievo serviti in alta e media tensione sia pari alla tariffa obbligatoria MIS_c di cui all'articolo 33 del medesimo TIME ;
- il comma 37.2, del TIME, prevede che la tariffa di riferimento per il servizio di misura relativa ai punti di prelievo in bassa tensione, denominata T(MIS), sia composta dalle seguenti componenti:
 - $T(ins)$, a copertura dei costi relativi all'installazione e alla manutenzione dei misuratori installati nei punti di prelievo in bassa tensione;
 - $T(rav)$, a copertura dei costi relativi alla raccolta, validazione registrazione e messa a disposizione dei dati relativi a punti di prelievo in bassa tensione;
 - $T(res)$, a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06;
- il comma 37.3, del TIME, prevede che le quote parte delle componenti $T(ins)$ e $T(rav)$ della tariffa di riferimento a copertura dei costi di capitale siano determinate:
 - nel caso di imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, salvo quanto previsto dalla deliberazione 646/2016/R/EEL per le imprese che avviano sistemi di *smart metering* in bassa tensione di seconda generazione (di seguito sistemi di *smart metering* 2G) ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale, sulla base dei dati di investimento puntuali trasmessi da ciascuna impresa ai fini degli aggiornamenti tariffari (regime individuale);
 - sulla base di criteri parametrici per le restanti imprese (regime parametrico);
- la componente $T(res)$, a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06, costituisce un'integrazione unitaria dei ricavi di misura riconosciuta fino al 2027, in ragione di ogni misuratore elettronico installato, determinata con deliberazione 199/11 ed unica a livello nazionale (rif. punto 25.18 della relazione AIR relativa alla deliberazione 199/11).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 38, del TIME, disciplina l'aggiornamento annuale delle componenti della tariffa di riferimento per il servizio di misura;
- il comma 38.11, del TIME, prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi ai punti di misura effettivi in bassa tensione, salvo quanto previsto con deliberazione 646/2016/R/EEL per le imprese distributrici che avviano sistemi di *smart metering* 2G ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi

di capitale, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio nel 2017, per ciascuna impresa distributrice, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore installato è pari al 105% del corrispondente valore di investimenti lordo per misuratore relativo ad investimenti entrati in esercizio nel 2015;

- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per l'aggiornamento delle tariffe di riferimento definitive, sono utilizzati:
 - i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "RAB Elettricità";
 - le stratificazioni degli investimenti relativi all'attività di misura trasmesse dalle imprese ai sensi della determinazione DIUC 18/2016.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla determinazione della quota parte delle tariffe a copertura della remunerazione del capitale investito relativo al servizio di misura per l'anno 2017, l'articolo 39, del TIME, prevede che il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per il servizio di misura sia fissato pari al valore riportato nella tabella 4 del TIWACC (5,6%), come modificata dall'Allegato D alla deliberazione 654/2015/R/EEL;
- con riferimento agli investimenti relativi al servizio di misura entrati in esercizio nel periodo 2012-2014, la maggiorazione del tasso di remunerazione, di cui al comma 39.3, del TIME, a copertura del lag temporale nel riconoscimento degli investimenti (di seguito: *lag* regolatorio), è garantita tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari, fissata con deliberazione 199/2017/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- l'individuazione del perimetro delle imprese in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento individuale per l'anno 2018 ai sensi delle disposizioni del TIME, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori dell'Autorità;
- il procedimento relativo alla definizione delle modalità di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese di minori dimensioni, avviato con deliberazione 483/2014/R/EEL e rinnovato con la deliberazione 613/2017/R/COM, è in fase di perfezionamento, essendo tra l'altro stato recentemente pubblicato il documento per la consultazione 104/2018/R/EEL.
- nelle more della conclusione del procedimento relativo alle modalità di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese distributrici di minori dimensioni, il perimetro delle imprese in relazione alle quali devono essere determinate le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2018 è il medesimo con riferimento al quale sono state determinate le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 646/2016/R/EEL regola il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi a sistemi di *smart metering* 2G;
- con deliberazione 222/2017/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa E-distribuzione S.p.a. (ID ARERA 435);
- con riferimento al riconoscimento dei costi di misura sostenuti da E-distribuzione S.p.a., relativi all'anno 2017, primo anno di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, la tariffa provvisoria relativa all'impresa medesima tiene conto:
 - dei livelli di spesa standard annuale di capitale previsti dal piano di messa in servizio di cui alla deliberazione 222/2017/R/EEL;
 - di un numero di misuratori di prima generazione (1G) pari a 200.000 pezzi, limite massimo previsto dalla deliberazione 222/2017/R/EEL.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai sensi dell'articolo 31, del TIME, determinare in via provvisoria e pubblicare le componenti $T(ins)$, $T(rav)$ e $T(res)$ della tariffa di riferimento $T(MIS)$ di cui all'articolo 37 del medesimo TIME, per l'anno 2018, con riferimento alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- ai fini del dimensionamento dei parametri tariffari, utilizzare come variabili di scala i volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica), comunicati dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "*Volumi di servizio erogati - DIS*", a pre-consuntivo riferiti all'anno 2017

DELIBERA

1. di approvare i parametri delle tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di misura dell'energia elettrica per l'anno 2018, di cui al comma 37.2 del TIME, come riportati nell'allegato *Tabella 1, 2 e 3*, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it;

29 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni